



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 21/03/2023 n. 3

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SABBA STEFANIA	Presidente	P
2	URBINATI ELEONORA	Consigliere	P
3	CARDINALI ANDREA	Consigliere	P
4	NERI FEDERICA	Consigliere	P
5	BIANCHI FABIO	Consigliere	P
6	CENNI SABRINA	Consigliere	P
7	TONNI ALBERTO	Consigliere	P
8	PIVA LINDA	Consigliere	P
9	MASINI PAOLO	Consigliere	P
10	BASCHETTI ROBERTO	Consigliere	P
11	DOMINICI ENRICA	Consigliere	P
12	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	P
13	GOBBI LARA	Consigliere	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Sono inoltre presenti

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Ilaria Favero**.

Stefania Sabba nella sua qualità di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri:

URBINATI ELEONORA, NERI FEDERICA, BASCHETTI ROBERTO

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 3) dell'ordine del giorno e precisa che lo stesso è stato già trattato nella commissione tenutasi lo scorso 16/03/2023. Cede poi la parola all'ass. Sandon per l'illustrazione del tema.

Non essendovi osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° Gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale imposta autonoma e distinta rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

VISTO l'art. 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata in



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

G.U. n. 322 del 30/12/2020) in particolare con riferimento ai Commi 48 e 49 e quelli dal 599 al 604 inerenti le disposizioni IMU;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede all'art. 1, comma 775 il differimento dell'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025 al 30.04.2023 e che pertanto sino alla medesima data è autorizzato per gli enti l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO e richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 in data 27/07/2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2018 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2019, rimaste invariate rispetto all'anno 2018;

VISTO altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019 sono state ulteriormente confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020, antecedenti all'entrata in vigore della norma che istituisce la "c.d." NUOVA IMU 2020 (L. 27/12/2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020");

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2020 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni nuova IMU 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2021 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2022;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- l'articolo 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020, stabilendo altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;

- l'articolo 1 comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- l'articolo 1 comma 767 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo dello stesso comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo medesimo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine previsto nello stesso comma (entro il 28 ottobre), si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO altresì che il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 alla data odierna, non è stato ancora adottato, salvo quello del 20 luglio 2021 che determina esclusivamente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, si procede, come previsto anche dalla citata risoluzione MEF n. 1/DF, all'elaborazione e alla trasmissione della presente delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU 2023 al Dipartimento delle finanze del MEF, mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto solo in seguito all'adozione del decreto menzionato vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante (quindi secondo i criteri adottati nel 2021);

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo presunto pari ad euro 2.000.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, nella stessa misura fissata per l'anno 2022:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze): aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE (ai sensi art. 1 comma 751 Legge 160/2019);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
- terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
- terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 dichiarazioni di astensione (cons. cons. Gobbi e cons. Maffei) e n. 2 voti contrari (cons. Baschetti e cons. Dominici), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze): aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00=
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
- terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
- terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

e meglio riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2023;

3) DI DISPORRE infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Successivamente,

con n. 9 voti favorevoli, n. 2 dichiarazioni di astensione (cons. cons. Gobbi e cons. Maffei) e n. 2 voti contrari (cons. Baschetti e cons. Dominici), resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Favero